



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 12 di

## SPAZIO AZIENDE – dicembre 2008

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Accertamento ad una società basato sui c/c dei soci</b>  <i>Sentenza Corte Cassazione</i> <b>14.11.2008, n. 27186</b>	Al fine di giustificare un accertamento nei confronti di una piccola impresa (ad esempio, srl a ristretta base societaria) basato sui c/c dei soci è necessario che l'Ufficio dimostri l'assenza di fonti apparenti che giustificano i versamenti, l'intestazione fittizia dei conti o comunque, la sostanziale riferibilità alla società degli stessi o di alcuni singoli dati in essi evidenziati.
<b>Dichiarazione de cuius e rinuncia all'eredità</b>  <i>Sentenza Corte Cassazione</i> <b>29.10.2008, n. 25908</b>	Nel caso di dichiarazione congiunta, il coniuge superstite è tenuto al pagamento dei debiti fiscali del coniuge deceduto ancorché abbia rinunciato all'eredità.
<b>Reverse charge e contratto "global service"</b>  <i>Risoluzione Agenzia Entrate</i> <b>12.11.2008, n. 432/E</b>	Il reverse charge si rende applicabile anche al c.d. contratto "global service" il cui scopo è quello di affidare a terzi in possesso di specifica qualifica professionale la realizzazione di una pluralità di prestazioni, miranti, nel loro insieme, alla gestione e manutenzione di un bene. Lo stesso è assimilabile al contratto di appalto cui è applicabile il reverse charge se i lavori edili risultano prevalenti rispetto agli altri servizi accessori resi.
<b>Nota di variazione "senza limiti temporali"</b>  <i>Risoluzione Agenzia Entrate</i> <b>21.11.2008, n. 449/E</b>	La nota di variazione ex art. 26, comma 2, DPR n. 633/72, per la quale l'emissione non ha alcun limite temporale, trova comunque la limitazione alla detrazione dell'imposta prevista dall'art. 19, comma 1, in base al quale la detrazione va operata, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per effettuare la variazione stessa.
<b>Agevolazioni ICI in presenza di più unità immobiliari autonomamente accatastate</b>  <i>Sentenza Corte Cassazione</i> <b>29.10.2008, n. 25902</b>	Ai fini ICI il contemporaneo utilizzo di più di un'unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota prevista per l'abitazione principale. È comunque necessaria l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8, D.Lgs. n. 504/92 una sola volta per tutte le unità.
<b>Redditi di fonte estera</b>  <i>Risoluzione Agenzia Entrate</i> <b>31.10.2008, n. 412/E</b>	I redditi di un soggetto residente derivanti da immobili locati siti all'estero, sono soggetti a tassazione in Italia con attribuzione del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero e vanno dichiarati nel quadro RW del mod. UNICO. Gli immobili siti all'estero non locati, non vanno dichiarati in Italia se nello Stato estero non siano assoggettabili a tassazione e se il contribuente non abbia percepito alcun reddito in relazione agli stessi.

## COMMENTI

### LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL “DECRETO ANTI-CRISI”

Il Decreto legge recentemente varato dal Governo per contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria è **entrato in vigore il 29.11.2008** e prevede le seguenti principali novità di carattere fiscale.

#### BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE

È riconosciuto un **bonus straordinario** ai soggetti **residenti** al cui reddito complessivo concorrano **esclusivamente una o più** delle **seguenti categorie di reddito**: redditi di lavoro dipendente ed alcuni redditi ad esso assimilati, redditi di pensione, redditi derivanti da attività commerciali o da lavoro autonomo non esercitate abitualmente e redditi fondiari, esclusivamente in concomitanza con i redditi sopra evidenziati, di ammontare non superiore ad € 2.500. Detto bonus spetta **in base al numero dei componenti il nucleo familiare e all'ammontare del “reddito complessivo familiare”** (dato dalla somma del reddito complessivo di ciascun componente) esistenti nel 2007 ovvero nel 2008, come di seguito illustrato:

REDDITO FAMILIARE COMPLESSIVO	COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	AMMONTARE BONUS
<b>Titolari di pensione</b> non superiore ad € 15.000	Unico componente	<b>€ 200</b>
non superiore ad € 17.000	2 componenti	<b>€ 300</b>
non superiore ad € 17.000	3 componenti	<b>€ 450</b>
non superiore ad € 20.000	4 componenti	<b>€ 500</b>
non superiore ad € 20.000	5 componenti	<b>€ 600</b>
non superiore ad € 22.000	Più di 5 componenti	<b>€ 1.000</b>
non superiore ad € 35.000	con componenti portatori di handicap, Alle condizioni di cui all'art. 12, comma 1, TUIR	<b>€ 1.000</b>

I soggetti interessati dovranno presentare **apposita richiesta** al sostituto d'imposta ovvero all'Agenzia delle Entrate, utilizzando lo **specifico modello che verrà approvato a breve**.

#### DETESSAZIONE C.D. “PREMI PRODUTTIVITÀ”

Con esclusivo riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato** che **nel 2008** hanno conseguito un **reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000**, è prorogato per il periodo **1.1 – 31.12.2009** l'assoggettamento all'**imposta sostitutiva pari al 10%** delle somme erogate a titolo di **“premi produzione”**, su un **importo massimo complessivo lordo di € 6.000**.

Non è invece prorogata l'agevolazione per le somme relative agli straordinari.

#### DEDUCIBILITÀ IRAP AI FINI REDDITUALI

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 è **ammessa in deduzione la quota del 10% dell'IRAP pagata nel periodo d'imposta**.

La misura forfetaria del 10% è riferibile all'IRAP dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, nonché del costo per il personale dipendente al netto delle deduzioni relative (ad es. cuneo fiscale).

Oltre all'introduzione a regime della parziale deducibilità dell'IRAP è prevista la **possibilità di recupero delle maggiori imposte versate negli anni precedenti a causa della totale indeducibilità dell'IRAP**. A tal fine, i soggetti che alla data del **29.11.2008 non hanno presentato l'istanza di rimborso** (presumibilmente la maggioranza dei contribuenti) dovranno presentare un'istanza in via telematica riferita ai 4 anni precedenti al momento di presentazione dell'istanza, ossia al termine stabilito dall'art. 38, DPR n. 602/73.

#### ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL'IVA

Per gli **anni solari 2009, 2010 e 2011** è prevista l'applicazione della **“esigibilità differita” dell'IVA** anche con riferimento alle **cessioni e prestazioni effettuate nei confronti della generalità dei soggetti che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione**, con **esclusione**:

- ⇒ delle operazioni effettuate da soggetti che applicano **regimi speciali IVA**;
  - ⇒ delle operazioni fatte nei confronti di soggetti che assolvono l'IVA con **applicazione del reverse charge**.
- L'IVA, fermo restando il momento di effettuazione dell'operazione, risulta quindi esigibile al momento del pagamento. Va evidenziato che, conseguentemente, l'IVA a credito risulta detraibile per l'acquirente/committente quando l'imposta diviene esigibile (al pagamento).

La nuova disposizione prevede tuttavia che, **decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione**, l'imposta diviene **comunque esigibile** a meno che l'acquirente/committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Per beneficiare dell'esigibilità differita, la fattura dovrà riportare l'**apposita annotazione, in mancanza della quale l'imposta è considerata esigibile al momento di effettuazione dell'operazione.**



In base a quanto stabilito dal Decreto, l'effettiva applicazione di tale disposizione è **subordinata all'autorizzazione UE** a seguito della quale, tra l'altro, un apposito **Decreto ministeriale** fisserà il **volume d'affari al di sotto del quale** i soggetti potranno beneficiare della stessa.

### REVISIONE STUDI DI SETTORE

Per tenere conto della crisi economica, con riguardo a particolari settori dell'economia o aree territoriali, è previsto che **gli studi di settore possano essere integrati con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, che potrà essere emanato anche successivamente ai termini ordinari di approvazione degli studi di settore.

### RIVALUTAZIONE IMMOBILI

È prevista la possibilità, per società di capitali, enti commerciali, snc e sas **che non adottano i principi contabili internazionali, di rivalutare i beni immobili.**

La rivalutazione, che ha per oggetto i **beni immobili, escluse le aree fabbricabili e gli immobili merce**, va effettuata **nel bilancio 2008** e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

La rivalutazione comporta il **versamento di un'imposta sostitutiva**, da computare in diminuzione del saldo attivo di rivalutazione nella misura del **10% per gli immobili ammortizzabili** e del **7% per gli immobili civili.**

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione e pertanto in generale dal 2011.

Nel caso di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

### RIDUZIONE COSTO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con la modifica delle misure di riduzione delle sanzioni previste dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, sono ridotti i costi per l'effettuazione del ravvedimento operoso. La sanzione ridotta, da versare contestualmente alla rimozione delle violazioni commesse ed alla corresponsione degli interessi, è stabilita nelle seguenti misure:

Ravvedimento	Riferimento art. 13, D.Lgs. n. 472/97	Riduzione prima del 29.11.2008	Riduzione dal 29.11.2008
per omesso/insufficiente versamento entro 30 giorni (c.d. "ravvedimento breve")	lett. a)	1/8	1/12
per tutte le violazioni (c.d. "ravvedimento lungo")	lett. b)	1/5	1/10
per omessa dichiarazione	lett. c)	1/8	1/12

Per effetto di tali riduzioni, la sanzione ridotta prevista per il ravvedimento dell'insufficiente/omesso versamento dei tributi, considerato che la sanzione base è pari al 30%, passa dal 3,75% al **2,5% in caso di ravvedimento perfezionato entro 30 giorni** e dal 6% al **3% in caso di ravvedimento perfezionato entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.**

La nuova misura ridotta trova applicazione con riferimento al ravvedimento operoso perfezionato dal 29.11.2008, a prescindere dalla data della violazione.

### OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

È previsto l'**obbligo per le società** di indicare il proprio **indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** nella **domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.** Le società **già costituite** alla data del 29.11.2008 dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata **entro 3 anni** dall'entrata in vigore del Decreto.

Tale obbligo si applica anche ai **professionisti iscritti in albi ed elenchi** istituiti con legge dello Stato, i quali dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi l'indirizzo di posta elettronica certificata **entro il 29.11.2009.**

### ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO

Modificando quanto precedentemente previsto, il Decreto in esame prevede che:

- l'**invito al contraddittorio** inviato dall'Ufficio al contribuente **deve ora contenere anche** l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata, i motivi che hanno determinato l'individuazione di maggiori imposte, i periodi di imposta suscettibili di accertamento ed il giorno e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- il contribuente può **prestare adesione al contenuto dell'invito** con **riduzione delle sanzioni a 1/8 del minimo**, in luogo della riduzione a 1/4 prevista in caso di accertamento con adesione. A tal fine è necessario, **entro il 15° giorno antecedente** alla data fissata per il contraddittorio:

- effettuare la **comunicazione all'Ufficio**, utilizzando il modello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10.9.2008 previsto per comunicare l'adesione ai PVC;
- **versare le somme dovute.**

Tale possibilità **non è ammessa** con riguardo agli inviti preceduti da PVC definibili ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97, per i quali non è stata prestata adesione, con riferimento alle maggiori imposte relative alle violazioni indicate nei PVC che consentono l'emissione di accertamenti parziali ex art. 41-bis, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 5, DPR n. 633/72.

Le novità in esame si applicano agli **inviti al contraddittorio emessi dall'1.1.2009.**

### DETRAZIONE 55%

Confermando la **detrazione del 55%** per le **spese sostenute entro il 31.12.2010** relative ad interventi di **riqualificazione energetica** di edifici o unità immobiliari esistenti, il Decreto in esame prevede che:

✓ per le **spese sostenute nel 2008, 2009 e 2010** (tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007), i soggetti interessati devono inviare all'Agenzia delle Entrate, **esclusivamente in via telematica**, un'**apposita istanza**, il cui modello verrà pubblicato a breve sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. **Entro 30 giorni**, l'Agenzia delle Entrate comunica l'accoglimento di detta istanza **alla quale è quindi subordinata la fruizione della detrazione**. Ciò allo scopo di consentire la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessiva dello Stato per ciascun periodo d'imposta. A tal fine, le istanze saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di invio.

**Qualora, decorsi i predetti 30 giorni, i contribuenti non ricevano esplicita comunicazione** da parte dell'Agenzia delle Entrate, **l'istanza è da ritenersi rifiutata** (applicazione del c.d. "silenzio – rifiuto");

✓ la citata istanza dovrà essere presentata nel periodo **15.1 - 27.2.2009** per le **spese sostenute nel 2008** e nel periodo compreso **tra il 1.6 ed il 31.12** di ciascun anno per le **spese sostenute nel 2009 e 2010**;

✓ per le spese sostenute nel **2008**, le **persone fisiche** che non presentano l'istanza ovvero ottengono il diniego dell'istanza presentata possono beneficiare di una detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute, per un importo massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile da ripartire in 10 rate annuali.

Per quanto riguarda le **spese sostenute nel 2008**, va peraltro evidenziato che nei giorni subito successivi alla pubblicazione del Decreto, sono state **annunciate modifiche alle predette disposizioni**, volte ad evitare l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni.

## SCADENZARIO

### Mese di dicembre

#### Martedì 16 dicembre

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre.

<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 17% o 24,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 24,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>RIVALUTAZIONE TFR</b>	Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR (codice tributo 1712).
<b>Ici</b>	Versamento dell'imposta dovuta per il 2008 (saldo o unica soluzione deliberata dal Comune).

**Sabato 20 dicembre**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione, anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web, degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre.
--	---

**Lunedì 29 dicembre**

<b>IVA ACCONTO</b>	Versamento dell'acconto IVA per il 2008 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).
------------------------	--

**Mercoledì 31 dicembre**

<b>INPS DIPENDENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di novembre;</li> <li>• Invio telematico del mod. Emens per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</li> </ul>
<b>FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA</b>	Comunicazione ai fondi di previdenza integrativa/compagnie di assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. UNICO o 730/2008, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità.
<b>REGIME DI TRASPARENZA OPZIONE</b>	Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione di opzione per il regime di tassazione per trasparenza (triennio 2008-2010) delle società di capitali ai sensi degli artt. 115 e 116, TUIR. L'opzione interessa anche i soggetti che hanno adottato il regime di trasparenza nel triennio 2005-2007 ed intendono continuare ad applicarlo nel triennio 2008-2010.